P E R

Gli Fratelli d'Ambrosio

Avvocati di D. Gennaro del Pezzo

Patrizio Salernitano

C O N T R A

Il Canonico D. Filippo del Tufo

Patrizio Aversano.



J. M. J.

LE strane vicende, che ha perpetuamente sofferte la causa del Padronato Scaglione, per quelle fatalità, cui dicono d'esser le cause soggette, sono state sì stravaganti, che ne hanno risentite l' amarezze non solo gli Attori, o siano li principali litiganti D. Emilio del Pezzo, e D. Gennaro suo figlio, ma gli Avvocati ancora di costui: e può servirne di ripruova questa stessa scrittura. Per ben' 8. anni litigò D. Emilio nel S. C., ove nel 1752. riportò finalmente la favorevole sentenza, colla quale essendosi annullata la donazione del suddetto Padronato, fatta da D. Gennaro Seniore suo Padre a D. Niccola del Tufo, ne ottenne la pertinenza co' termini di *spectavisse*, & *spectare*. Ma due anni dopo perdè nella R. C. di S. Chiara, quanto avea guadagnato nel S. C., per la di lei Consulta de' 28. Gennajo, e per lo Dispaccio de' 26. Febbrajo 1754. col quale si ordinò, di sospendersi gli atti del S. C., e di rimettersi la causa alla Curia Vescovile di Aversa.

Riuscì nondimeno agli Avvocati del di lui figliuolo D. Gennaro di riordinare la stessa causa nel 1775. in guisa tale, che siccome, dopo 5. anni di contrasti avuti col Canonico del Tufo nella Regal C., ottennero la consulta favorevole del 1. Febbrajo, e conseguentemente il Dispaccio uniforme de' 22. Maggio 1779., col quale si comandò, che il S. C. continuasse a proceder nella causa, con porre in sequestro i frutti del Padronato; così, dopo 4. anni di lite proseguita nel S. C. ottennero la sentenza degli 11. Gennajo 1783., colla quale si ordinò l' esecuzione della prima, e si condannò ancora il Canonico alla restituzione de' frutti dal 1752. in avanti.

Ma se D. Gennaro del Pezzo, mercè il valore de' suoi Avvocati, è stato più fortunato del Padre, nel rivendicare la spettanza, ed i frutti ancora del Padronato; non è stato meno sciagurato dell' Avo, nel farsi estorquere dal Canonico del Tufo la cessione dell' intero importo de' frutti medesimi, ascendenti nientemeno, che a 6400. ducati, per soli duc. 400.

Se destono intanto della meraviglia le vicende di questa causa, non sarà che di stupore il sentir, che alle peripezie degli attori siano

succedute quelle ancora de' Difensori di D. Gennaro: come quelli che, dopo i lunghi disaggi durati nella difficile gravissima difesa della sua causa, soffrono ora i dispendj, e dissapori della sua ingratitudine. Imperciocchè essendo stati forzati dalle improprie maniere sue, e de' suoi zii materni, a domandar la tassa delle fatighe, delle spese, e de' palmarj loro; hanno, per di lui colpa, a contrastar' essi ancora col Canonico del Tuso, per esser' in parte soddisfatti di quello, che è stato loro tassato. Poichè avendo il Canonico ottenuto con decreto del S. C., di eseguirsi l'accennata convenzione, stipulata con D. Gennaro, con impartirsi termine all'eccezioni da costui opposte gli; pretende in forza della medesima, di doversi a lui liberare il deposito de' duc. 751., pervenuti dal sequestro de' frutti del Padronato, e non già agli Avvocati di D. Gennaro, che li ripetono in forza della tassa, come frutti da loro ricuperati.

Per confutar' intanto la pretenzione del Canonico, divideremo, prima le ragioni per cui, quel deposito si debba agli Avvocati di D. Gennaro assolutamente liberare, e dipoi le ragioni, per cui deesi ciò al Canonico denegare.

§. I.

Il deposito de' frutti sequestrati nel S. C. si dee assolutamente liberare agli Avvocati di D. Gennaro del Pezzo.

NOn può metters' in dubbio, che l' acquisto di que' frutti sia uno de' vantaggi, da D. Gennaro riportati dal patrocinio de' suoi Avvocati. Essi dopo d'aver superat', e vinte tutte le opposizioni, onde il Canonico pretese nella Real C., di non dover' ella dipartirsi dalla Consulta, e dal Dispaccio del 1754, affinchè rimanesse effettivamente sospesa la sentenza del 1752., e venisse conseguentemente confermata la remissione della causa alla Curia di Aversa: dalla quale, egli dicea, ch' essendo stato canonicamente istituito in quelle Cappellanie, a lei spettava di veder, se dovea, o no, rimanerne privato; Dalla di loro difesa dee D. Gennaro unicamente riconoscere la saviissima risoluzione, presa dalla R. C., ed autorizzata dall' uniforme Sovrano Dispaccio de' 22. Maggio 1779., di dover cioè il S.C. continuare a procedere nella causa, e di porre frattanto in sequestro i frutti delle Cappellanie. Opra anche tutta loro fu successivamente quella, di ottener nel S.C., e dal

e dal Marchese Porcinari Commessario, di far sequestrare i frutti de' fondi del Padronato, e di obbligare i Coloni a depositarne le corrisposte in denaro, e di mandarvi ogni anno lo Scrivano per esiggerlo; come si ha dagli atti (1).

Or chi non sa, che gli Avvocati su' beni, da loro ricuperati, vi acquistano tal diritto, ed azione, per gli onorarj, e palmarj loro? che vengono per questo titolo preferiti a qualunque altro creditore de' loro clienti? Cotesto dritto di prelazione, ch' è da per tutto insegnato da' DD., ed universalmente canonizzato dal Foro, si ripete fra gli altri del celebre testo della *L. 5 ff. Qui pot. in pign.* (2); dove Ulpiano divisando l'eccezioni, che ha la regola generale: *Qui prior in tempore, potior est in jure* (3), le fonda, e divisa in quei principj, e casi, ne' quali il Creditore posteriore salva, e rimette nell' esser suo la cosa, ad altri prima ipotegata; ed esemplificandone alcune specie, dice: *Interdum posterior potior est pignori: ut puta si in rem istam conservandam impensum est, quod sequens credidit: veluti si navis fuit obligata, & ad armandam eam, vel reficiendam ego credidero*. E nella seguente *L. 6.* soggiunge: *Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam; Quod poterit quis admittere, & si in cibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus navis salva pervenire non poterat. §. 1. Item si quis in merces sibi obligatas crediderit, vel ut salvæ fiant, vel ut naulum exolvatur, potentior erit, licet posterior sit; nam & ipsum naulum potentius est. §. 2. Tantumdem dicetur, et si merces horreorum, vel areæ, vel vecturæ jumentorum debetur: nam & hic potentior est*. Lo che vien anche costabilito nella *L. Cum duobus 52. §.10. ff. Pro socio*, ed in più luoghi del Codice, e specialmente nella *L. Creditor 25. de reb. cred.*, e nella Nov. 97. di Giustiniano *cap. 3.* dove l' Imperatore dice: *Novimus, & anterioribus creditoribus aliquas hypothecas præponere juniores, existentes ex privilegiis a legibus datis: quale est quando aliquis propriis pecuniis procuraverit navem comparare, aut fabricare, aut reparare: aut domum forsan ædificare, aut etiam emi agrum, aut aliquid horum: In his enim omnibus priores existunt posteriores creditores, quorum pecunia empta, aut renovata res est, iis qui etiam multo*

(1) *Card. de Luca discurs. 158. de Credito. n. 2. Pratus observat. 65.*
(2) *Fol. 191. ad 199.*
(3) *L. Si fundum 4. Cod. Qui pot. in pign.*
L. Quoties 15. Cod. De rei vindic.
Cap. Qui prior. de R. J. in 6.

multo antiquiores sunt. Qual privilegio, ossia diritto di prelazione vien caratterizzato con tre distintivi, come osserva il Gotofredo su la lodata *L. Interdum*. *n*.44. *Porro privilegium illud plura capita habet: unum tacitæ hypothecæ, L.* 1. *ff. In quibus caus. pign. Alterum, ut anterioribus tempore personalem actionem habentibus. Mynsingen observat.* 40. *Tertium, ut expressam habentibus creditor præferatur*.

Or se la rifezione di una casa comune, o ad altri ipotegata: la compra, la costruzione, l' equipaggiamento di una nave: il denaro speso pel noleggio, o per le di lei munizioni, come per gli viveri dell' equipaggio, o per salvarla dal naufragio: come altresì la spesa fatta per la compra, o ristaurazione di un agro, di un predio, o d'altro fondo, rendono gli autori di sì fatte spese poziori, e preferiti agli altri creditori anteriori, ed ipotegarj sulla nave, e sulle merci sue, com' anche sul valore, e frutti de' fondi stessi, per la potissima ragione d'averli essi salvati, o ristauradi; questa stessa ragione milita, e val tanto nel preferire gli Avvocati, ed i Difensori d'un Cliente agli altri di lui creditori sulle cose, col di loro patrocinio ricuperate, quantocchè queste si hanno come per opra loro principalmente salvate, ed esistenti.

Questa dottrina *ab antiquo* insegnata sulle Cattedre, e generalmente ricevuta ne' Tribunali, vien comunemente sostenuta da DD., come si ha fra gli altri presso il Rodriquez, *De privileg. creditor. par.* 1. *artic.*3. ove al *num*.44. dice: *Denique observandum ex eadem causa, & ratione, nempe favore studii, & publica Reip. utilitate, salaria Judicum, & Advocatorum, Litteratorum, & Scholasticorum, habere privilegia inter omnes creditores, cum pro labore, & honore accipiant, ut ex doctrina Glossæ in Can. qui studet. quæst.* 1. *docet Gregorius Lopez in Gloss. L.* 11. *tit.* 8. *par.* 5. *Pro quo facit, L.* 14. *tit.* 6. *de los Abogados par.* 3. *ibi* Thome Salario de la Parte *&c.* segun su Sabiduria, o el trabajo, *Et in L.* 3. *tit.* 31. *par.* 2. *in Glos. dicit Gregorius Lopez, quod salariis DD. debetur favor, sicut causæ dotis, secundum Bartolum, & Baldum in L.*1.*ff. sol. matr. Et tacitam hypothecam habere a jure inductam, cum privilegio prælationis, quemadmodum Fiscus, & dos in pluribus casibus, ex eodem Bartolo, Baldo, Angelo, Soccino, Ripa, & Jasone in dict. L.* 1. *ff. sol. matr. tenet Florens de Mena lib.*1. *var. quæst. q.*8. §. 1. *num.* 70. *& secundum hanc opinionem judicatum fuisse testatur Rebuffus in tract. de privileg. scholar., privil.* 118. *per totum. Ex hoc igitur favore, & publicæ utilitatis causa; cum & Judices, & Advocati sicut milites, Remp. litterarum clypeis, & armis defen-*

fendant, *arg. L. Advocati*. *Cod. de Advoc. diverſ. judic. tale privilegium induci*, *colligitur ex ſupra tradita DD. auctoritate*, *&* *doctrina*; *a qua judicando*, *&* *conſulendo recedendum non eſſe*, *profitetur Florens de Mena*, *ubi proxime d. q.* 8. *n.* 70. *in fine*, *&* *eleganter noviſſime Stephanus Gratianus* 2. *par. diſcept. cap.* 257. *ex n.* 17. *&* *ſeq.* E dall' Addizionatore al ſuddetto Rodriquez ſono a queſto propoſito benanche allegati, Gaito *de cred. cap.* 11. *q.* 11. *n.* 156., Paſquale *de vir. patr. pot. par.* 4. *cap.* 6. *n.*66., Pietro Barboſa *in L.* 1. *ff. ſol. matr. par.*3. *n.* 25., Emanuele Barboſa *in remiſſ. ad LL. Portogal. lib.* 1. *tit.* 48. §. 7. Zacchia *de Salar. q.* 99. *n.* 2. *e* 6. Nonio Acoſta *de privil. credit. Reg. I. Ampaliat.*2. *per totam*, *præcipue n.*415. *&* *ſeq. ubi hanc ſententiam ſtrenue defendit*, *dum mordicus ſuſtinet paritatem cauſæ dotis*, *&* *ſtudii*, *objectiſq. ſatisfacit*, e Salgado *Labyrint. cred. par.* 3. *cap.* 9. *an.* 18.

Ed in vero, ſe torna in vantaggio benanche del Pubblico, non che de' particolari intereſſati, che ſia ſalvo, e rimeſſo nell' eſſer ſuo fruttifero, e commerciabile, un predio, una nave, un negozio, pel comodo, e ſollievo, che ne riſente ancora la ſocietà, e 'l commercio, dal ſalvo arrivo d'una nave, e dalla coltura, e buon eſſer de' predj; coſicchè il privilegio della pozioritá, e della prelazione, che ſi dà ſu de' medeſimi a chiunque s' intereſſa nella di loro ſalvezza, vien garantito anche da queſto pubblico riguardo; onde il Gotofredo ſulla lodata *L. Interdum n.* 2. dice: *Id utilitati publicæ datur*; ci è forza di confeſſare, co' ſovracitati DD., che, per queſto ſteſſo pubblico rifleſſo, ſembra, con altrettanta maggior ragione, dovuto agli Avvocati coteſto privilegio ſu' beni, mercè il loro patrocinio ſalvati, quantocchè l' ufficio loro è di ſua iſtituzione non ſolo Civile, e pubblico; ma benanche neceſſario, e decoroſo. *Civilis ſapientia*, *res eſt ſanctiſſima*, *neceſſaria*, *laudabilis*, ſi ripete in più luoghi delle leggi (1); Ed il miniſtero degli Avvocati eſſendo, ugualmente che i Magiſtrati, ed i Giudizj, inteſo a ſalvare, e conſervare i beni, i diritti, e la vita de' Cittadini, torna non ſolo in vantaggio de' Clienti, ma benanche ad utilità, e tranquillità dello Stato. Tantocchè l'Imperator Leone, dice degli Avvocati: *Non minus provident humano generi*, *quam ſi præliis atque vulneribus*, *patriam*, *parenteſque ſervarent*.

(1) *L. Juri operam* §. 1. *ff. de juſt. & jur.*, *L. Præſes provinciæ* 1. §.5. *ff. de extraord. cognit. L. Laudabile* 4. *C. de. Advoc. diverſ. Judic.*

rent (1). E l'Imperator Anastasio nella citata *L. Laudabile* si spiega così: *Laudabile, vitæq. hominum necessarium Advocationis officium, maxime Principalibus præmiis oportet remunerari*.

Questa teorica intanto se ottimamente si allega, e si osserva per gli patrocinj, e funzioni degli Avvocati, e Procuratori, affinchè sieno soddisfatti degli onorarj loro, in preferenza ad ogni altro creditore, sulla cosa da loro guadagnata; quanto debba, piucchè in ogni altra causa, meritar luogo nella presente, pel grave, utilissimo patrocinio dagli Avvocati d' Ambrosio prestato a D. Gennaro del Pezzo, nel rivendicargli il Padronato Scaglione, può ciascuno aggevolmente ravvisarlo, nommeno dalla difficoltà da principio incontrata, per suscitar', e rimetterne in piedi, contro la Consulta della R. C., e contra il Dispaccio del 1754. la causa già da 21. anni sopita, e sepolta: che dalle forti opposizioni d'un Avversario, invecchiato a litigare per questo Padronato; giacchè fin dal 1733. il Canonico del Tufo contese nella Curia di Aversa, con D. Diana Rocco Madre, e Tutrice di D. Emilio del Pezzo, per metters'in possesso dalle Cappellanie Padronali, come nominatovi dal Padre: come altresì dall' importanza stessa del titolo, della pertinenza, e del possesso dell'intero Padronato; il quale essendo fin dal 1718. passato nella casa del Tufo, siccome l' anzidetta D. Diana Rocco, dopo di averne perduto il possessorio nel 1733. non azzardò d'imprenderne il petitorio, parendole l' impresa difficilissima; così il di lei figliuolo D. Emilio, tuttochè l' avesse intrapreso, e guadagnato nel S.C. nel 1752.; per lo rovescio nulladimeno, che poi ebbe nella R.C., e per lo Dispaccio del 1754., credette cosa disperata, di poterlo più ricuperare.

L' averlo intanto gli Avvocati d' Ambrosio rivendicato al di lui figliuolo D. Gennaro, dopocchè la casa del Tufo n'era da 65. anni in possesso, per doppio titolo di donazione, e dopo che erano riusciti inutili, e vani i giudizj intentati, così dalla Vedova del donatore nella Curia di Aversa, come del di lei figliuolo D. Emilio nel S. C., e nella R. C.; e l' averlo in questo stato di cose ricuperato nel 1783. assieme con tutti i frutti decorsi dal 1752. in avanti, con averlo restituito a D. Gennaro, con altretanto vantaggio dippiù, quanto l' è mai quello di posseder' egli, come suoi proprj, i fondi del Padronato, e di liberamente disporre de' loro frutti; giacchè essendo state dichiarate laicali le sue Cappellanie, eccetto i duc. 48., che ne assorbiscono i pesi delle

(1) *L. Advocati* 14. *Cod. de Advoc. divers. Judic.*

le Messe ; può egli a suo bel aggio profittare del dippiù de' frutti, che rendono le 23. moggia di terra, che sono loro dotali; Da tutto ciò si vede, che gli Avvocati suoi non solo han salvata la cosa controversa, ma che anzi abbiano fatto tanto dippiù di coloro, che abbiano armata, o salvata dal naufragio, o da' pirati una nave: e di coloro, che abbiano comprato, o ristaurato un predio, ad altri prima obbligato; quanto mai più coraggioso, ed utile è stato il di loro patrocinio, nell' aver, dopo 9. anni di travaglio, non solo risuscitata, e messa in piedi una causa, due volte perduta; ma di aver con essa ricuperato, e restituito a D. Gennaro il Padronato Scaglione, in assai miglior condizione di quella, che no 'l possedettero gli antichi suoi Padroni.

Questi riflessi di fatti, e di leggi, per cui sembra dimostrato, che gli Avvocati d' Ambrosio, per aver salvato, e conquistato a D. Gennaro del Pezzo il titolo, il possesso, ed i frutti ancora di 30. anni addietro del Padronato Scaglione, abbiano su' medesimi acquistata la tacita ipoteca, colla poziorità e privilegio di prelazione, per esser soddisfatti degli onorarj, e palmarj loro, in esclusione di qualunque creditore, basterebbe a distruggere qualunque pretenzione, che 'l Canonico del Tufo vantasse sul deposito de' frutti: come quello, ch' essendo parte appunto de' frutti da loro ricuperati, si ha come di sua natura principalmente obbligato al diritto di prelazione, che vi hanno essi acquistato, in forza della sentenza stessa, per cui quei frutti divennero proprj di D. Gennaro.

Su di che giova ancora di osservare, che avendo egli, in esecuzione della sentenza, preso il possesso del Padronato, e de' fondi suoi; ed essendosi dalla sentenza medesima tolto il sequestro, ed ordinat' ancora la liberazione del deposito a suo beneficio; egli non solo non dovea, ma ne anche potea disporre de' frutti depositati, in altrui favore; sì perchè il primo suo dovere si era, di riconoscere in parte con essi le mani benefiche, che glieli aveano conquistati; sì anche, perchè restando i medesimi, per gli accennati principj, affetti, ed obbligati a' suoi Difensori; non avea egli la libertà di distrarli, e cederli ad un estraneo, e perpetuo suo contraddittore, com' è il Canonico del Tufo.

Cresce questa ragione dal vedersi, che gli Avvocati d'Ambrosio, avendo fin da' 15., e 23. Settembre 1783. domandata la tassa, nella R.C. e nel S.C., per cui espressamente fecero istanza, di restare in nome loro sequestrato il deposito de' frutti; cotesta istanza, colla sua monizione fin

dall'ora fu notificata a D. Gennaro (1) : ficcome fin dall' ora il di lui Procuratore fi prefe gli atti a percontare, per farvi la petulante rifpofta, che poi vi fece (2). Sicchè effendofi con ciò conteftata con lui la lite della taffa, e del fequeftro del depofito; quefto fi refe quindi litigiofo. E ficcome gli Attori, pel quafi contratto, che feco porta la conteftazione della lite, vennero a legittimare, e perpetuare l'azione, che vi aveano acquiftata; così D. Gennaro, per lo fteffo quafi contratto, venne vieppiù obbligato a non poter' in modo alcuno difporre de' frutti del depofito, fenza l'autorità del S. C., e fenza ch' aveffe prima dimoftrato, di aver già foddisfatti gli onorarj, e palmarj agli Avvocati, che ne aveano domandato il fequeftro. Conciofiacchè effendo già cofa rifaputiffima in legge, che la citazione, e la giuridica notificazione del libello porta feco la pendenza, e la prevenzione della lite (3): e fa, che la cofa dedotta in giudizio diviene per fe medefima litigiofa; fi fa confeguentemente, che, durante il corfo della lite, niente poffono le parti innovare fulla medefima; e farebbe un attentato nommeno de' litiganti, che del Giudice ifteffo, l'immutare in parte lo ftato della cofa dedotta in giudizio (4). Tantovero, che l'alienazione fatta dal Reo della cofa litigiofa, è per fe medefima nulla, e di niun vigore (5). *Attentatorum caufa*, dice a quefto propofito il Boemero, *etiam ad accidentia litium fpectat, quæ nihil aliud funt quam factum Judicis, vel litigantium iniquum, quo ftatus litis, vel rei in litem deductæ immutatur. Tale quid litis pendentia, quæ jure novo ex citatione rite infinuata nafcitur, non admittit; Cum lite pendente nihil fit innovandum. Clement. 2. h. t. Quin potius id quod attentatur, vel innovatur, nullum fit. Cap. 3. & 4. h. t.* (6).

Oltre di che effendo già feguita la taffa, così nella R.C. come nel S. C., per cui gli Avvocati di D. Gennaro fon divenuti per ora

(1) *Fol. 1. ad 9. proceffus Taxæ.*
(2) *Fol. 323. & 24. ibid.*
(3) *Cap. Gratum 20. X. de offic. jud. de leg. Cap. Propofuifti 19. X. de for. comp.*
(4) *Toto tit. decretalium. Ut lite pendente. Clementin. 2. tit. eod.*
(5) *Cap. Ecclefia S. Mariæ 3. X. Ut lite pendente. Cap. Difpendiis. 1. tit. eod. in 6.*
(6) *Inft. Canon. lib. 2. tit. 16. §. 1.*

ora liquidi suoi creditori di ottocento ducati, ossia di somma maggiore del deposito; questo deesi per altrettanta ragione liberar' interamente a loro beneficio, quantocchè, in sequela dell'istanza, da loro fatta pel di lui sequestro, per la sicurezza appunto della tassa domandata, il medesimo è stato interamente evitto, ed assorbito dalla tassa già fatta. Lo che deesi con tanto maggior fondamento nel nostro caso praticare, quantocchè il deposito, su cui si è contestato il giudizio della tassa, non può dubitarsi, che, anche senza questa contestazione, non sia dovuto agli Avvocati d'Ambrosio, per l'esclusivo diritto della poziorità, e della prelazione, che vi hanno acquistato col di loro patrocinio.

§. II.

Il Canonico del Tufo non ha diritto di contrastare agli Avvocati di D: Gennaro del Pezzo la liberazione del deposito de' frutti del Padronato Scaglione.

DA quanto abbiamo finora accennato intorno alla poziorità, e preferenza, che hanno gli Avvocati su'beni, mercè il di loro patrocinio ricuperati, par che non dovressimo nè punto, nè poco brigarci della pretenzione, dal Canonico affacciata sul deposito de' frutti; poichè essendo questi parte appunto de' frutti, e vantaggi, che ha D. Gennaro del Pezzo riportati dalle fatighe, e valore de' suoi Avvocati, ad essi debba privativamente liberarsi, in conto de' palmarj, ed onorarj loro, in esclusione di qualunque diritto, o azione possa il Canonico vantarvi. Ma per isgannarlo da ogni equivoco, che abbia egli preso sull'istrumento della cessione, fattagli da D. Gennaro di tutti i frutti del Padronato, e specialmente di quei, che son venuti in deposito, crediamo, d'esser piucchè sufficienti alcune poche osservazioni di fatti, che si rilevano dalle circostanze del tempo di quel istrumento, e delle persone, che l'hanno stipulato.

E riguardo al tempo, comparendo il medesimo stipulato a' 20. Decembre 1783. (1); questa sola data dovrebbe chiudere la bocca al Canonico, e farlo ravvedere, che qualunque azione possa egli ripeterne, in ordine a' frutti depositati: come posteriore di tempo, vien sempre esclusa dall'azione degli Avvocati di D. Gen-

(1) *Fol.* 327. *a* 332.

naro; Poichè questa traendo l' origin sua dal principio della lite, ossia dall'obbligazione, che costui contrasse con loro, fin da che impresero la di lui difesa nel 1775.; siccome acquistò tutta la sua fermezza dal fine della medesima, ossia dalle compiute vittorie, da loro riportate, così nella R.C. nel 1779., in cui ottennero fra l' altro il sequestro de' frutti suddetti, come nel S. C. colla sentenza degli 11. Febrajo 1783., colla quale gli conquistarono ancora tutt'i frutti, maturati dal 1752. in avanti: Così è stata legittimamente confermata in tutto l'esser suo col giudizio della tassa, da loro istituito fin da' 15., e 23. Settembre 1783: Essendo dunque l'azione del Canonico tanto posteriore a quella degli Avvocati d' Ambrosio, quanto mai questa la preceda, e per l' origine, e costituzione sua, e per esser stata giudizialmente istituita, e diretta contro lo stesso deposito, tre mesi prima, che non avess'egli stipulata con D. Gennaro la cessione de' frutti; non può la prima non rimaner vinta, ed esclusa dalla seconda, non solo pel dritto di poziorità, e di prelazione, ond' è dalle leggi garantita, ma benanche per la di lei notoria anteriorità, giusta la trita massima legale: *Qui prior in tempore, potior est in jure*.

Ed in vero, essendo stata questa di loro azione, non solo legittimata colla contestazione del giudizio della tassa, ma benanche espressamente diretta sopra i frutti del deposito, i quali sono stati quindi evitti, ed assorbiti dalla somma già tassata in lor favore; non intendiamo, per qual principio il Canonico possa, in esclusione de' medesimi Avvocati, precapirli in forza d' un istrumento, che per ragion di tempo, e di poziorità, è del tutto posteriore alla privilegiata di loro azione.

Millanta egli, che avendo prodotte le nullità avverso quella parte della sentenza, che l' ha condannato alla restituzione de' frutti; cotesto rimedio avendone impedita l'esecuzione, non possa quindi dirsi, che i frutti del deposito siano passati nel dominio di D. Gennaro: siccome non vi sono, a senso suo, passati gli altri da lui esatti prima del sequestro; e che perciò non poteano i medesimi, come divenuti già suoi, rimaner' affetti, ed obbligati agli onorarj de' suoi Difensori: come frutti per opra loro acquistati; perchè D. Gennaro non l'ha realmente conseguiti.

Anzi ripetendo, anche in questo incontro, il rancido argumento, stiracchiato dal *Cap. Consultationibus*. 19. *X. De jurep.*, si avanza a dire, ch'essendo egli stato, a nomina di suo Padre, Canonicamente istituito nelle Cappellanie di quel Padronato dalla Curia d'Aversa fin dal 1734.; i di loro frutti, dal 1752. in avanti, doveano sempre spettargli, per quel principio stesso, per cui la suddetta Decretale prefcri-

ſcrive, che 'l poſseſso, ed i frutti d'un Beneficio ſpettano ſempre a colui, che vi è ſtato iſtituito, a nomina d'un Patrono, anche putativo: tuttocchè dopo l'iſtituzione ſiaſi ſcoverto, e dichiarato il vero Patrono. E ſu queſta ipoteſi egli aſsume, che non potendogliſi controvertire il dominio de' frutti percepiti dal 1752. in avanti: ſiccome non gli ſono controvertiti quelli, che avea precedentemente eſatti dal 1734.; egli ha fatto certamente il vantaggio di D. Gennaro del Pezzo, con dargli 400. duc. contanti, per la ceſsione del diritto, che potea queſti vantare ſu quei frutti, in forza dell' ultima ſentenza del S. C. Laonde conchiude, che tolta ora di mezzo la ſteſsa ſentenza, mercè l' iſtrumento tra loro ſtipulato: ed avendo egli ritenuto il dominio de' frutti percepiti, come legittimo poſseſsore delle Cappellanie, fino al giorno della detta ſentenza, non poſsono gli Avvocati d' Ambroſio avervi acquiſtato diritto veruno di poziorità, o di prelazione, come quelli, che non ſono, pel di loro patrocinio, effettivamente paſsati in dominio di D. Gennaro.

Coteſto argumento, o paralogiſmo, rimpaſtato principalmente ſull' equivoca, e falſa interpetrazione del *Cap. Conſultationibus*: del quale il Canonico, e gli Avvocati ſuoi ſi ſon valuti, come dell' erba bettonica, o di panacea in ſua difeſa, in tutte le ſcene della cauſa di queſto Padronato; talmentechè ne ſono ſtati aſsorditi il S. C., e la R. C., così nel primo giudizio, come nel ſecondo, non mancava altro alla ſcenica ſua pompa, che di eſsere allegato anche nella cauſa preſente, tuttocchè v' abbia tanto che fare, quanto i granchi colla Luna; e che ſia così.

La teoria inſegnata in quella decretale, di doverſi, ne' giudizj d'Iſtituzioni di Beneficj, attender la nomina degli attuali Compadroni anche putativi, e d' iſtituirvi, e mantenere il di loro nominato nel poſseſso del Benefizio: tuttocchè ſi ſcorga di poi, di eſser altri il vero Patrono, vale unicamente per gli Benefizj Eccleſiaſtici, pe' quali fu da PP. Innocenzo III. ordinata, e non già per le Cappellanie laicali. La ſteſsa teoria poi vale per que' ſoli attuali Patroni, che ſiano quaſi poſseſsori di buona fede del Padronato, e non già per que' di mala fede: come lo divenne D. Niccola del Tuſo, ſin dacchè la Curia di Averſa nel 1734. diede termine ordinario all'iſtanze, fatte da D. Diana Rocco, Madre, e Tutrice di D. Emilio del Pezzo, ſulla nullità della donazione del Padronato, che D Niccola avea nel 1718. carpita dal di lui Padre D. Gennaro ſeniore. E ſe la conteſtazione della lite ſulla pertinenza d'un Padronato, o ſedecommeſso, fa divenir poſseſsore di mala fede colui, che n'è in poſseſso; divennero replicatamente

te

te tali nommeno D. Niccola, rispetto al Padronato, che il Canonico suo figlio, rispetto alle Cappellanie, allorchè, ad istanza di D. Emilio, si contestò tra loro la lite nel S. C. nel 1744. per la rivendicazione così del Padronato, come delle Cappellanie.

Or' essendo state queste dichiarate Cappellanie mere laicali, ed avendo D. Emilio rivendicato, colla sentenza del 1752. il Padronato co' termini di *spectavisse*, *&* *spectare*; non era egli un effetto tutto proprio, e naturale dello stesso giudizio, che a lui, unitamente al Padronato, si restituissero ancora i frutti delle Cappellanie; ossia de' fondi Padronali, dal giorno almeno della contestazione di quel secondo giudizio: giacchè non si potea dubitare, che d'allora in poi, il Canonico l' avea con mala fede percepiti? Avendo intanto questo appunto dichiarato il S. C., colla sentenza degli 11. Gennajo 1783., ossia del terzo ed ultimo giudizio, di dover cioè il Canonico restituire a D. Gennaro i frutti decorsi dal 1752. in avanti (non sapendo noi, per qual motivo abbia voluto a ciò condannarlo, piuttosto dal giorno della sentenza, che dalla contestazione della lite, fatta nel dì 22. Settembre 1744. ossia 8. anni prima); Donde assume ora il Canonico, di non esser quei frutti pervenuti in dominio di D. Gennaro: e che per conseguenza non siano rimasti obbligati *primo loco* agli Avvocati, che glie l'hanno ricuperati?

Non in altro è fondato cotesto assunto, che nelle nullità da lui prodotte, contro quella parte della sentenza, che contiene la condanna de' frutti. Ma, prescindendo dal fievole di loro peso frivolissimo, si sa, che le nullità, finchè non sia, colla di loro discussione, deciso, che ostino, e che in forza loro la sentenza sia nulla; esse non fanno altro, che impedirne frattanto l' esecuzione; dimodochè quel gius, che il vincitore ha colla sentenza acquistato sulla cosa evitta, non vien' egli a perderlo, se non quando le nullità militano, e rendono effettivamente la sentenza nulla. *Nullitas itaque*, avvisa il Vanzio, *quamprimum fuerit proposita*, *&* *antequam declaratur*, *devolvit*, *&* *suspendit*. *Post illius autem declarationem vere*, *&* *naturaliter perimit*, *&* *facit*, *quod actus, qui per eam impugnabatur*, *sit*, *&* *habeatur perinde ac si factus non fuisset L. 1. in fin. cum l. seq. ff. de auth. tutor. L. Quoties ff. quis satisd. cog. L. De ætate §. quod ait prætor ff. de interrog. actio. Cap. 2. de transact. prælat. Clement. 1. de immunit. Eccles.* (1). Ma tolto via l' ostacolo delle nullità, pri-

(1) *De nullitatibus proces. Tit. Quoties & intra quod tempus. n. 15. & 16.*

prima della discussione, o per il lasso de' loro fatali (giacch' Esse ancora, come tutt' i Rimedj legali, hanno prescritt' i periodi del corso loro (1)), o per volontà del Reo, oppure di concerto ancora coll' Attore, com' ora è accaduto; la sentenza rimane nell'esser suo vegliante, ed accesa; in guisacchè, per qualunque convenzione, o novazione essi facciano, intorno alle cose nella sentenza decise; ciò non sarà mai, ch' ella non rimanca salda nella sua validezza legale, ancorchè il vincitore, e'l vinto si contentino, di non eseguirla in tutt' i suoi punti: potendo ciascuno cedere al proprio diritto, come gli piace. Appunto come non lascia di esser valido, e fermo un testamento, o un istrumento solennemente stipulato, quantunque gli eredi convengono co' legatarj, ed i contraenti consentiscono tra di loro, di cedere in parte, o in tutto alle rispettive loro ragioni, e di eseguire in somma le disposizioni testamentarie, ed i patti del contratto, in una maniera diversa da quella, che siasi nel testamento disposta, e nell'istrumento convenuta. Questi saranno effetti delle novazioni, e delle posteriori loro convenzioni; le quali, per quanto si allontanino dall' esatta esecuzione della sentenza, non saranno mai, ch', ella non sia riguardata come una solenne risoluzione della giustizia delle parti contendenti, ed il legittimo termine finale delle loro controversie (2).

Avendo dunque la sentenza dichiarato, di spettare a D. Gennaro i frutti del Padronato dal 1752. in avanti, ossia dal giorno, che 'l S.C. dichiarò, di spettare a suo Padre l'intero Padronato: e non essendo stata la medesima dichiarata nulla, per verun capo delle nullità, dal Canonico prodotte; com' egli potrà dire, che quei frutti non siano passati nel dominio di D. Gennaro? E se non divennero di costui in forza della sentenza; dopo la medesima, in dominio di chi mai son' essi rimasti? Non può certamente dire il Canonico, che fossero di suo diritto, poichè essendo egli divenuto possessore di mala fede delle Cappellanie, fin dalla contestazione della lite nel 1744.; ed essendo anzi, dopo la sentenza del 1752. divenuto un intrusore, e violento occupatore delle medesime; tanto è lontano, ch' ei possa vantar diritto alcuno sopra i frutti, che ne ha dall'ora in poi intercettati; quanto è lontano, che un predone, o altro ingiusto invasore possa legittimamente chiamar suoi i frutti d'un fondo, che abbia per rapina, o altra in-

(1) *Vantius loc. cit. n.* 8.
(2) *L. Res judicata* 1. *ff. De re judic.*

ingiusta invasione occupato. Ed in queste circonstanze, se, dopo la sentenza del 1752., valga niente a preservarlo da questa taccia la panacea dell'argumento, ripescato dal *Cap. Consultationibus*, lo rimettiamo all'alto discernimento del suo dottissimo Avvocato.

Ed in vero, se non può difficoltarsi, che i frutti suddetti debbono seguir la sorte stessa del Padronato, come appunto gli accessorj seguono la natura del principale; e'bisogna confessare, che siccom' il Padronato fu dichiarato tutto proprio di D. Emilio, mercè lo *spectavisse*, *&* *spectare* del 1752., e successivamente di D. Gennaro suo figlio, per l'uniforme sentenza del 1783.; così non può dubitarsi, che i frutti d'allora decorsi, non debbano egualmente a lui spettare, come frutti pervenuti da' fondi del suo Padronato: essendo cosa volgatissima, che ne' giudizj di rivendicazione, o di spettanza, si acquista il fondo co' tutt'i suoi frutti. Come il dimostra la diffinizione stessa della Rivendicazione, la quale, giusta l'avviso dell' Eineccio: *Est actio in rem, competens domino, & quidem directa ex dominio pleno . . . contra quemcunque possessorem verum, vel fictum, in id, ut actor, Dominus declaretur, eique res restituatur, cum omni causa, accessionibus, fructibusque pro qualitate possessionis* (1).

Nè a ciò punto osta, che nell' ultima sentenza siasi dato il termine sulla liquidazione de' frutti, dal Canonico dovuti; poichè la cognizione di questo termine riguardando soltanto l' importo, e 'l quantitativo de' frutti resi dal 1752. al 1783., non fa che i medesimi, quali, e quanti essi siano, non si abbiano a reputar proprj di D. Gennaro dal dì della sentenza: tuttocchè il Canonico glieli debba soddisfare nella summa, che ne sarà nel termine liquidata. Essendo ben trito l' assioma: *Computationis praetextu sententia non rescinditur* (2).

Ma importa quì di osservare, che la presente nostra quistione è fuori del termine della liquidazione, come quella che concerne i frutti del deposito; i quali costando dagli atti del sequestro, di essere stati esatti, e depositati nella banca dallo Scrivano della causa, dall'annata del 1779., a tutta quella del 1782.; non vi è bisogno di liquidarne l' importo: sapendosi a che siano ascesi ogni anno, per averli egli esatti, a tenore degli affitti de' fondi del Padronato, che ne avea lo stesso Canonico fatti. Tanto-

(1) *In pandect. lib. VI. tit. 1. §. 90.*

(2) *L. Res judicatae 2. Cod. de re judic. L. unic. Cod. de error calcul. L. 1. §. 1. ff. Quae sententiae sin. appellat.*

tovero, che di questi il S. C. nell' ultima sentenza, togliendo il sequestro appostovi, ne ha ordinata la liberazione a D.Gennaro; Il quale avendo quindi preso il possesso de' fondi del Padronato a 6. Agosto 1783., si ha immediatamente esatt' i frutti maturati a 15. di quel mese, ossia dell' anno stesso della sentenza.

Or se D.Gennaro, nell' aver esatt' i frutti del 1783., (i quali, se non avess' egli preso il possesso, pochi giorni prima del di loro maturo de'15. Agosto, sarebbero certamente venuti anche in deposito) ha fatto uso di quel diritto dominicale, che gli compete, com' unico assoluto padrone del Padronato: quale appunto è stato dal S.C., con due uniformi sentenze, dichiarato; come potrà mai dubitarsi, che non si appartengano al di lui dominio i frutti ancora del deposito, dopocchè, coll' ultima sentenza, se n' è finanche ordinata la liberazione in suo favore? Se non può negarsi, che, col possesso già preso, egli sia divenuto padrone, e libero dispositore del titolo, degli onori, e de' fondi del Padronato, per quel diritto dominicale, che 'l S.C. dichiarò nel 1752., di spettargli, e di essergli dapprincipio spettato; non sarà, che un ostinatezza invincibile di contradizione, il negargli, dopo la dichiarazione dell'ultima sentenza, il dominio, e la spettanza de'frutti dello stesso Padronato.

Questo è rispondere al Canonico, rigettando il di lui assunto, con dimostrarne la falsità de' principj. Del resto il contendere a D. Gennaro il dominio de' frutti del Padronato, col frivolo pretesto delle nullità prodotte, o del falso argumento preso dal *Cap. Consultationibus*, è non solo abusare dell'economia del rimedio delle nullità, e della salutare providenza di quella Decretale; ma benanche obbliare le prime nozioni del dominio, e conculcare la teoria de' suoi naturali effetti. Conciossiacchè, se dalla definizione stessa del dominio si sa, che la prima sua caratteristica sia appunto la libera facoltà, che ha ciascuno di goder pienamente della cosa sua, e di vietarne ad altri l'uso; l'è un natural'effetto di questo dritto, ch'egli solo possa liberamente possederla, ed arbitrariamente disporne; giacchè ripugna alla natura, ed all' insolidità del dominio, che altri possegga, ciocchè il solo Padrone ha il dritto di possedere. *Ea est vis dominii*, dice il Puffendorfio, *ut de rebus, quæ tanquam propriæ ad nos pertinet, pro arbitrio nostro disponere, & ab earundem usu quosvis alios arcere possimus* (1). Lo che fu molto prima accennato dal Giureconsulto Gajo in quell'

(1) *De jur. nat. & gent. lib. 4. cap. 4.*

quell' avviso: *Iniquum esse, ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum alienationem* (1). E più precisamente fu ancor divisato dal Giureconsulto Paolo, dicendo: *plures eamdem rem in solidum possidere non posse, ut, cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris: Quin non magis eamdem possessionem apud duos esse posse, quam ut tu stare videaris in eo loco, in quo ego sto; vel in quo ego sedeo, tu sedere videaris* (2).
Or se effetti proprj del dominio, sono il poter libera, ed abusivamente ancora disporre della cosa propria: com' altresì di assolutamente possederla, donde appunto nasce il diritto di difenderla dalle mani altrui; da questo stesso principio dominicale deriva banche il diritto di ripeterla, e rivendicarla, qualora sia d'altri occupata. Quindi è, che l'Einneccio enumerando gli effetti del dominio, fra l'altro dice: *Denique, & tunc alios rei nostræ usu excludimus, quando ab alio possessam repetimus. Rem vero suam ab alio possessam repetere, cum idem sit ac VINDICARE; consequens est, ut inter nobilissimos dominii effectus etiam sit jus rem a quocunque vindicandi* (3). Esercitandos' intanto la rivendicazione per ragion di dominio; e' ne siegue, che siccome si può cotal diritto esercitare contro qualunque possessore, anche ignoto, o che sia di buona, o di mala fede; così, per effetto di questo assoluto dritto dominicale, la cosa rivendicata si ha da riavere nell' intero suo stato, cioè co' tutte le accessioni, e frutti suoi. E quantunque a' possessori di buona fede, nommeno il diritto Naturale, che il Civile dettano, che il petitore debba rifar loro le spese degli aumenti, e della cultura industriale, senza di cui il fondo rivendicato non avrebbe dat' i frutti, che vi sono: E ciò per quel principio naturale, che niuno dee arricchire colla ruina altrui; Rispetto nulladimeno a' possessori di mala fede, tutte le leggi vogliono, che niente si abbia loro a rilasciare: non essendovi ragione, per cui debbano essi riportar vantaggio dalla propria mala fede. Quindi il lodato Eineccio, dopo di aver disaminato quanto conviene in ordine a' primi, ecco quanto divisa in ordine a' secondi: *Contra, malæ fidei possessores, nec loco domini sunt, nec illo colore, quod de vero domino sibi non constiterit, uti possunt; adeoque omnes rationes, cur aliquid ex re, vel fructibus lucrari debeant, cessant: facile patet, eos abscisse ad restitutionem non modo rerum exstantium, sed & justi pretii* con-

(1) *L. Non usque 2. ff. Si a parente quis manumis.*
(2) *L. Possideri 3. §. 5. ff. de adquir., vel amit.*
(3) *Element. jur. Natur. & Gent. lib. 1. cap. 12. §. 300.*

consumptarum, & alienatarum, multoque magis ad fructuum omnium, quos vel perceperunt, vel percipere saltim potuerunt, aestimationem praestandam, esse obligatos, simulque casum omnem ferre debere (1). Alla vista frattanto di questi principj di diritto Naturale, e Civile, intorno a la Teoria del dominio, e degli effetti suoi, rimarrà finalmente il Canonico convinto, che i frutti, cui è stato condannato dal 1752. in avanti, siano passati nel dominio di D. Gennaro, come vi son passat' i fondi stessi del Padronato?

Nè anche possiamo di ciò lusingarci, poichè, egli non rifinendo punto dalle sofistiche sue argumentazioni, imperterritamente ripiglia, che avendo le sue nullità opportunamente arrestata l'esecuzione della sentenza in quella parte, che concerne i frutti; non ha potuto quindi D. Gennaro acquistar su di essi quel diritto dominicale, che gli ha la sentenza recato sopra tutto il dippiù, per cui è stata ella eseguita. Quindi soggiugne, che intanto abbia egli ceduto al diritto delle nullità, inquantocchè D.Gennaro ha transatti con lui quei frutti appunto, che sono in quistione; i quali se non gli fossero stati da lui ceduti, forse, e senza forse egli, in vigore delle sue nullità, non sarebbe stato astretto a restituirgli.

Ma queste due ripigliate, non sono che due arzigogoli, foggiati sopra ipotesi vane, ed insussistenti, e dello stesso cuneo dell' argumento arrampicato al *Cap. Consultationibus*. Ed in vero, rispetto al primo, può darsi assunto più strano, di dare ad intendere, che per essersi soltanto prodotte le nullità avverso la sentenza, questa sia rimasta del tutto assiderata, ed inutile, tuttocchè le medesime non siano state neppur discusse? anzi tuttocchè non ci siano più al mondo, per averle lo stesso Canonico, di concerto con D.Gennaro, rimosse? E qual sentenza mai resterebbe in piedi, se la forza, e'l legitimo loro vigore venisse di fatto fiaccato, e spento da una manovra sì facile, quanto l'è quella di soltanto produrre un foglio di nullità, eziandio mendicate e stracche, come sono appunto le sue? Dipenderebbe dunque dall' arbitrio, e capriccio del reo già vinto, non solo il deludere l'esecuzione della sentenza, ma di annichilarne ancora la forza, con questa facilissima uscita. Puo darsi argumento più brillante di questo?

Il secondo però non cede in bizzarrìa al primo. Imperciocchè s'egli dice, di aver ceduto alle nullità, sol perchè D.Gennaro, atterrito dal terribile di loro aspetto, gli ha ceduti tutti quei frutti per 400. ducati; che altro importa cotesto sofisma, se non se, che

(1) *Ibidem* §. 36.

che riconofcendo egli ftefso, d' efserne D. Gennaro il padrone, abbia voluto profittare piuttofto della di lui debolezza, o nequizia, per carpirne il rilafcio, col fuono di 400. ducati, che fidarfi allo fpettro delle fue nullità, per non pagarli. E che fia così, quando mai le fue nullità, col gas mefitico de' loro capi, avefsero come tante tefte di Medufa impetrito, o inaridito il vigore della fentenza, ed eftinto il diritto, che ne avea D. Gennaro riportato; perchè cercare di eftorquergli quei frutti, con uno ftudiato iftrumento di tranfazione: quandocchè il foglio delle fue nullità davagli tutto l'agio di ritenergli? A che fpregar, per la di loro cefsione, 400. ducati; quandocchè le fue nullità avendo impedito a D. Gennaro di acquiftarne il dominio, non avea quefti nè gius, nè facoltà di difporne, o barattarli per qualunque fumma? Ma il fatto ftefso di quefta complottata tranfazione, ovvero eftorfione, dà chiaro a divedere, ch'egli fcorgendo in D. Gennaro, non già difetto veruno di dominio fu quei frutti, ma difetto bensì di cervello, e di accorgimento per ritenerli; fi avvalse del pretefto delle nullità, per colorire, col nome di tranfazione, il baratto, che glie ne ftrappò per 400. ducati.

Se impertanto non è, che un affurdo il dire, che per le nullità prodotte dal Canonico, i frutti del depofito non fieno paffati nel dominio di D. Gennaro, dopocchè l' ultima fentenza ne ordinò la liberazione a fuo favore; non è, che un infelice sforzo di fantafia l' affumere, che i medefimi, per la fcialofa cefsione fattagli da D. Gennaro, non fiano rimafti affetti, ed obbligati al diritto, ed alla poziorità degli Avvocati di coftui, come frutti da loro ricuperati. Imperciocchè fe quefti, non per alrro titolo, crede il Canonico di fpettargli, che per gli 400. ducati pagati nella cefsione, fattagli a 20. Decembre 1783.; i medefimi, per fumma quanto maggiore, altrettanto più oneſta, e decorofa, erano già obbligati a' Difenfori di D. Gennaro, fin da che ne imprefero dal 1775., e ne terminarono coraggiofamente la conquifta, colla fentenza degli 11. Gennaro 1783. Laonde fe, giufta il penfare ftefso del Canonico, la rimozione delle fue nullità fece, che D. Gennaro ne poteffe liberamente difporre, ficcome ne difpofe colla cefsione co' lui ftipulata; quefta, e qualunque altra convenzione, o diftrazione, che n' aveffe mai fatta, non potea efimerli giammai dalla prima originaria ipotega, che vi aveano acquiftata gli Avvocati di loro ricuperatori.

Ma tuttociò andarebbe ben detto, in grazia della produzione, e della rimozione, feguita nelle decantate nullitá, mercè l'iftrumento tra loro ftipulato; qualora cotefto iftrumento non patiffe altre eccezioni, che di effer pofteriore di tempo, e di poziorità al diritto

ritto

ritto, ed all' azione, che gli Avvocati d' Ambrosio hanno su que' frutti acquistato. Fatto però sta, che queste sono le meno; poichè il contesto, e lo studiato tenore del medesimo: le circostanze, in cui trovavasi allora D. Gennaro, per li suoi giovenili trasporti: ed il contratto stesso, ossia baratto stipulatovi dell'intero importo de'frutti, per soli 400.duc., somministrano altrettant'eccezioni vituperevoli, e scandalose, quante son mai le parole, onde è stato foggiato. Ma appartenendo più a D. Gennaro, che a noi, di metterle in vista; giacchè, fra l' altre politezze, da lui praticate co'suoi Avvocati, dopo preso il possesso de fondi, e de' frutti del Padronato, ha eletti altri Difensori; quindi noi ne rileveremo quì una sola circocostanza, come tutta propria pel caso presente: cioè di esser quell' istrumento, o del tutto fittizio, o di concerto tra lui, ed il Canonico scarabocchiato, unicamente in frode degli Avvocati d' Ambrosio, per toglier loro il mezzo di sodisfars' in parte degli onorarj, e palmarj loro, co' frutti del deposito. Ed eccone i principali argumenti, ed indizj indubitati, che ne apprestano il carattere, e la condotta di ciascuno de' contraenti.

D. Gennaro non avendo altro di retaggio paterno, che la misera speranza di rivendicare dalle forti mani della casa del Tufo questo contrastatissimo Padronato, non dee altronde riconoscerne l'acquisto, che dal patrocinio, e dal valore degli Avvocati d'Ambrosio. Ma avendone finalmente preso il possesso, dopo nove anni di continua guerra, da loro sostenuta contra i potenti suoi Avversarj, senza il menomo onorario; in vece di rimostrar loro qualche contrassegno di riconoscenza, co'frutti che riscosse del 1783.; egli, di concerto co'suoi Zii materni, D. Marino Pirozzi, ed il Marchese di Cività, non solo mancò di eseguire l'onesto proggetto, di rimetter cotesto interesse all'amichevole composizione dell'Avvocato Sig D. Saverio d'Andrea, ora degnissimo Giudice della G.C., anzi avendo cercato, per mezzo di D. Giuseppe Palumbo, di screditar presso di lui le fatighe, ed i meriti dello stesso patrocinio, niuno di loro volle dipoi sottoscriver, il foglio per tal compromesso. Tanto è stato quindi lontano, che avesse egli concepito, non che mostrato sentimento alcuno di gratitudine, verso i suoi Difensori, che avendo alla rotta consumat'i frutti del 1783. e quanto altro seppe anticipatamente raccogliere dagli affittatori de' fondi del Padronato, per gli anni avvenire, che anzi senz' altra causa, in luogo del Dottor D. Giuseppe d' Ambrosio, costituì suo Procuratore il suddetto Palumbo. Per mezzo poi di costui ha date loro altrettante manifeste ripruove dell' animo suo sconoscente, quante mai sono state le caricate assertive, le detrazioni, ed imposture, che ha costui ardito di assentare nell' istanze, fatte contro la tassa, da loro doman-

da-

data, così nella R. C. di S. Chiara, come nel S. C. (1).

Or' essendo cotanto chiara, e manifesta l'animosità, e 'l pravo disegno di D. Gennaro, di deludere i suoi Difensori, quanto mai sono conti e palesi questi, ed altri tratti incivili della sua ingratitudine; può non sospettarsi, ch' egli, per corona della dispettosa sua condotta, non abbia di concerto col Canonico stipulato quel pernicioso istrumento, per sottrarre a' medesimi quel deposito, che potea in parte compensar le di loro fatighe? Più: per quanto sia egli dominato dalle sue capricciose passioni: rilucendo però tra queste distintamente l' ingratitudine verso di loro, la quale non va mai scompagnata da quella sorte di avarizia, che rende gl' ingrati duri, nel dare altrui quel, che gli tocca; non si comprende, com' egli stesso, dimostrandosi cotanto sconoscente, ed avaro a chi l' ha protetto, e sì vantaggiosamente difeso, siasi poi mostrato cotanto liberale, e generoso col Canonico, che per 400. duc. gli ha ceduta la summa di 6400. duc. di frutti. Agli Avvocati, che ne sono stati i ricuperatori, si usono rustichezze tali, che l' han forzati a domandar la tassa; E ad un Avversario, che dopo 10. anni di lite, terminati nel 1754., ne ha proseguiti 9. altri dal 1775. per contendergli il titolo, la successione, e la pertinenza del Padronato, si fa un rilascio cotanto scialoso. Agli Avvocati dunque, che non aveano altra lusinga, di veder compensate le loro fatighe, che co' frutti del Padronato, ossia co' frutti de' loro sudori, dal Cliente, che non ha pagate loro neppur le spese, che tuttavia avanzano: e che, perdendo la causa, non avrebbe avuto come sodisfarli, si usa il torto di distrarre, e togliere di mezzo il deposito, e l'importo intero de' frutti sudetti, per farne al Canonico una cessione cotanto dannosa. Or se questo non è tutto finto, e concertato, qual mai sarà il contratto foggiato in frode de' creditori (2)?

Non si avrebbero minori argumenti dalla parte del Canonico dell' infingimento, e della frode di cotesta cessione, in danno degli Avvocati d' Ambrosio, se si riflettesse soltanto a' dispendj, impegni, e riggiri, da lui intrapresi, per non far perdere alla sua casa un Padronato così specioso, entratovi fin dal 1718., e per non uscir egli dal possesso, ch' ebbe delle sue Cappellanie fin dal 1734. Imper-

(1) *Fol.* 323. *&* 24. *& fol.* 326. *ad* 29. *processus Taxæ*.

(2) „ *Nam fere maxima pars morem hunc homines habent: quod sibi volunt*
„ *Dum id impetrant, boni sunt: sed id ubi jam penes se habent*
„ *Ex bonis pessumi, & fraudulentissimi,*
„ *Sunt*. *Plaut. in Captiveis Act.* 2. *sc.* 1.

perciocchè l'averli egli incontrat' in questa causa per suoi contraditori, e dall'averli sperimentati, nel novennio dell'ultimo conflitto, sempre intrepidi, e costanti nel rintuzzare, ed abbattere le sue intraprese, tanto ne' punti principali, quanto negl' incidenti, senza fargli valer posta veruna: a segno che ha dovuto finalmente perdere non solo il Padronato, e le Cappellanie, ma i frutti ancora delle medesime dal 1752. in avanti; non ha potuto certamente fargli buon sangue, e non risentir contro di loro quell'alteramento, che dovea cagionargli una perdita cotanto sensibile, ed importante. In circostanze dunque sì critiche, e dolorose, per vendicarsi del di loro patrocinio, non era certamente fuor di proposito, nè contrario al suo contegno, il compattare con D. Gennaro l'accennato baratto de' frutti, anche perchè cotesta vendetta tornava in suo vantaggio.

Se il risentimento dunque del Canonico, e l'ingratitudine di D. Gennaro, verso gli Avvocati d'Ambrosio, gli han fatto stipolare una convenzione cotanto strana, che senza l'ajuto di queste molli, ed incentivi, non si capirebbe, come il secondo, senza esser matto, per soli 400. duc. ne cede al primo l'importo di 6400. e tra questi i 751. ancora del deposito, già liberatigli; e fa d'uopo di confessare, che l'oggetto, e'l disegno d'un contratto sì niquitoso, in cui si danno la mano la scioperatezza, e la prodigalità dell'uno, e l'ingordigia, e'l dolo dell'altro contraente, non è stato altro, che una cabala concertata, affinchè D. Gennaro non comparisse più Padrone di que' frutti, su' quali poteano gli Avvocati suoi sperar qualche compenso del lungo loro patrocinio.

Le Leggi peraltro, nel ritrattare, e proscrivere gli atti, fatti in frode de' Creditori, non richieggono tanti intrighi, nè cercano di vedere, se siano di proposito foggiati, per malizia, e dolo de' debitori; ma dal riconoscerli soltanto pregiudiziali, e dannosi all'interesse de' primi, li dannano, ed assolutamente l'annullano, volendo, che s'abbiano come non fatti: tanto appunto importando quel *Restituantur*, che si legge in amendue i titoli de' DD. e del Codice: *Quæ in fraudem Creditorum facta, ut restituantur*. Chiarissimi sono su di ciò gl'insegnamenti di Ulpiano, il quale esponendo l'Editto del Pretore, col quale provvide agl'interessi de' Creditori, *revocando ea, quæ fraudationis causa gesta erunt*; Su queste ultime parole fa questa parafrasi: *Hæc verba generalia sunt, & continent in se omnem omnino in fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contractum. Quodcumque igitur fraudis causa factum est, videtur his verbis revocari, qualecumque fuerit. Nam late ista verba patent; sive ergo rem alienavit, sive acceptilatione, vel pacto aliquem liberavit, vel quem*

alium

alium in fraudem Creditorum præponas, vel ei præbuit exceptionem, sive se obligavit fraudandorum Creditorum causa, sive numeravit pecuniam, vel quodcumque aliud fecerit in fraudem Creditorum, palam est edictum locum habere (1).

E per verità, semprecchè i contratti, o distratti specificati da Ulpiano, o altri consimili, impediscono, o sottraggono a' Creditori il mezzo di sodisfarsi de' loro crediti, sempre si hanno come fatti in frode de' medesimi, ancorchè comparischino, per se stessi indifferenti, nè patiscono vizio intrinseco di nullità, per dolo, e malizia de' contraenti; Ma dove poi coteste viziose, ed irritanti marche di fraude, e di dolosità risultino, o dal contesto, o dalla sostanza de' contratti medesimi, o da i caratteri furbi, e doppj degli stessi contraenti; come evidentemente risaltano dal tenore dell'istrumento, stipulato tra'l Canonico, e D. Gennaro, in cui non si sa, se sia maggiore il dolo, che ha l'uno praticato, per circonvenire l'altro, o pur quello, che amendue hanno insieme concertato, in danno degli Avvocati d'Ambrosio, con toglier di mezzo, e barattar fra di loro que' frutti appunto, su quali poteano sperar qualche compensamento alle loro fatighe; in questo caso senz'altro esame, assolutamente si rescinde, ed annulla un contratto di tal fatta, e quanto mai, in sequela del medesimo, abbiano i contraenti, o da per loro, e stragiudizialmente, ovvero giudiziariamente intrapreso; dicendo a questo proposito lo stesso Ulpiano: *Si alienatio dolo malo facta sit, non quærimus, utrum mortis causa facta sit, an non sit: omni enim modo revocatur* (2).

Non ostante adunque, che il Canonico del Tufo abbia ottenuto decreto, di eseguirsi la fraudolente convenzione, fatta con D. Gennaro del Pezzo; gli Avvocati d'Ambrosio sperano, che senza meno il S. C. abbia a liberar loro assolutamente il deposito de' frutti, in conto degli Onorarj, e Palmarj loro tassati; non solo per la giustizia della poziorità, e prelazione, che vi hanno, col di loro patrocinio, acquistata; ma benanche per tutti que' riguardi di equità, e di economia, per cui non deesi permettere, che le gravi, lunghe, ed utilissime loro fatighe siano ulteriormente dispettate, e deluse da' riggiri, e dall' ingratitudine del loro Cliente.

Napoli 15. Ottobre 1743.

---

(1) *L. Ait Prætor. I. §. 2. L. Idem erit 2. L. Vel ei præbuit 3. ff. Quæ in fraud. Credit.*

(2) *L. Si quid dolo malo §. 1. ff. Si quid in fraud. patron.*